

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

Circolare n. 25/2004 del 13 gennaio 2004 sul dovere degli organi di esecuzione forzata di segnalare l'esistenza di attestati di carenza beni emessi a carico di avvocati, notai e fiduciari

1. Premesse

1.1 La legislazione federale, rispettivamente la legislazione cantonale ticinese, prevedono che l'autorizzazione a praticare le professioni d'avvocato, di notaio e di fiduciario sia sottoposta alla condizione che l'istante non si trovi in stato d'insolvenza comprovato da attestati di carenza beni (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. c della Legge federale sulla libera circolazione degli avvocati [LLCA, RS 935.61]; art. 21 cpv. 2 n. 4 della Legge cantonale sul notariato del 23 febbraio 1983 [LN, RL 3.2.2.1]; art. 8 cpv. 1 lett. d della Legge cantonale sull'esercizio delle professioni di fiduciario del 18 giugno 1984) [LFid, RL 11.1.4.1]).

1.2 La Legge cantonale sull'avvocatura del 16 settembre 2002 (art. 41 cpv. 1 [Lavv, RL 3.2.1.1]) e la Legge sull'esercizio delle professioni di fiduciario (art. 21 LFid) pongono a carico delle autorità giudiziarie e amministrative l'obbligo d'informare la Commissione di disciplina, risp. il Consiglio di Stato riguardo alle circostanze rilevanti per la concessione o la revoca dell'autorizzazione.

La legge sul notariato (art. 141 LN) prevede un simile obbligo in modo esplicito a carico solo dei magistrati dell'Ordine penale riguardo all'apertura di un procedimento penale contro un notaio. Si tratta tuttavia di una manifesta inavvertenza del legislatore cantonale. Siccome l'esercizio del notariato cessa quando il notaio sia dichiarato fallito o siano stati rilasciati attestati di carenza di beni a suo carico, nonché durante il periodo di moratoria per concordato (art. 25 cpv. 1 n. 3 LN), ciò che il Tribunale d'appello deve accertare d'ufficio (art. 25 cpv. 2 LN), è evidente che anche gli organi di esecuzione forzata devono essere tenuti a segnalare i casi di rilascio di un attestato di carenza beni.

1.3 Questa Camera ha avuto modo di constatare che le norme citate sopra non sono note a tutti gli organi di esecuzione forzata, in particolare a tutti gli uffici di

esecuzione e fallimenti del Cantone. Donde l'opportunità d'impartire loro le seguenti istruzioni.

2. Istruzioni

2.1 Nell'esecuzione in via di pignoramento e nel fallimento, gli organi di esecuzione forzata competenti, in occasione dell'interrogatorio del debitore, chiederanno a quest'ultimo d'indicare la sua professione. La risposta verrà riportata sul verbale di pignoramento, risp. sul verbale d'interrogatorio.

2.2 Al momento di rilasciare un attestato di carenza beni definitivo, gli organi di esecuzione forzata competenti, in base alle indicazioni ottenute in conformità del punto 2.1 o secondo le proprie conoscenze (segnatamente nell'esecuzione in via di realizzazione di pegno), controlleranno se il debitore è iscritto all'albo degli avvocati¹, dei notai² o dei fiduciari³ e qualora sia il caso segnaleranno il rilascio dell'attestato di carenza beni alla Commissione di disciplina dell'Ordine degli avvocati (art. 41 cpv. 1 Lavv), rispettivamente, per i notai, alla Camera per l'avvocatura e per il notariato del Tribunale d'Appello (art. 25 cpv. 2 LN) e, per i fiduciari, al Dipartimento delle Istituzioni (art. 21 LFid e 16 cpv. 2 RFid [RL 11.1.4.1.1]).

3. Intimazione a:

- UEF di Mendrisio, Mendrisio;
- UE di Lugano, Lugano;
- UF di Lugano, Viganello;
- UEF di Bellinzona, Bellinzona;
- UEF di Locarno, Locarno;
- UEF di Vallemaggia, Cevio;
- UEF della Riviera, Biasca;
- UEF di Blenio, Acquarossa;
- UEF di Leventina, Faido.

**Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
quale autorità di vigilanza**

Il presidente

Il segretario

¹ Cfr. <http://www.ti.ch/generale/pg/registro/default.asp> oppure
<http://intranet.ti.ch/dipartimenti/canc/dati/documentazione/annuario/Annuario5.doc>

² Cfr. <http://intranet.ti.ch/dipartimenti/canc/dati/documentazione/annuario/Annuario5.doc>

³ Cfr. <http://www.ti.ch/DI/DG/approfondimenti/vigilanza-fiduciari/albo/albo.htm> oppure
<http://intranet.ti.ch/dipartimenti/canc/dati/documentazione/annuario/Annuario6.doc>